



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Durata del processo e interesse a farlo durare

di **Tommaso Servetto**

**L**a lungaggine e lentezza del processo a chi è da addebitare? Di chi è la colpa? Da chi è voluta?

Da sempre convivono con questi interrogativi e da sempre sento risposte demagogiche e prive di senso. O forse no, il senso è quello di prenderci per i fondelli e farci credere cose non vere.

Risposte del tipo "i processi sono lunghi perché i magistrati lavorano poco, ovvero perché gli avvocati hanno interesse a tirare in lungo in quanto più il processo dura più guadagnano" sono prive di senso e fornite da chi non ha mai messo piede in un Palazzo di Giustizia e non ha idea di come si faccia un processo.

Niente di più falso e demagogico.

I magistrati, nella stragrande maggioranza, lavorano come nessun altro funzionario pubblico con orari a volte impressionanti. Mi è capitato più volte di fare interrogatori a notte fonda, come capita sempre più spesso di finire l'udienza alle 6.00 di sera. Per ciò che riguarda gli avvocati, sia nell'ambito del civile che penale, nella tutela del loro assistito hanno interesse a definire velocemente il processo per

assicurare ai propri patrocinati la tutela dei loro diritti. Ogni avvocato, degno di tal nome, non ha di mira il proprio profitto ma l'interesse del suo patrocinato.

E poi, diciamola tutta, prima finisce il processo e prima si parcella!!

La verità, a mio avviso, è di tutt'altro aspetto e la lungaggine dei processi è voluta dai poteri forti e potenti della nostra economia; loro hanno interesse alla lungaggine del processo perché più tardi finisce, più tardi pagano.

Tanto per essere chiari ogni volta che qualcuno lamenta un danno, c'è qualcun altro che deve pagare. Anche in materia penale, ogni volta che c'è un reato, c'è una persona offesa danneggiata dal reato che chiede un risarcimento.

Esaminiamo le situazioni che costituiscono la stragrande maggioranza dei processi pendenti che vedono coinvolte le assicurazioni per il risarcimento del danno, sia da circolazione stradale che nelle più svariate ipotesi. Abbiamo idea di quante centinaia, o meglio migliaia, di milioni di euro sono in ballo?

Se d'incanto un giorno le assicurazioni dovessero risarcire in un sol colpo tutti i danni a cui

sono tenute, cosa succederebbe? Avrebbero risorse sufficienti?

Se tutti i danneggiati facessero causa all'assicurazione per vedersi riconoscere i danni spettanti, che cosa succederebbe?

Ecco chi ha interesse alla lungaggine del processo! Oggi le assicurazioni non risarciscono più se non si accettano le misere cifre da loro proposte, forti del fatto che prima che il danneggiato provi processualmente il suo diritto passano sei, sette, otto anni ed anche di più.

Questi signori fanno leva sul fatto che non tutti posseggono risorse economiche per sostenere i costi di un processo e finiscono per accettare proposte inique ed ingiuste pur di non avventurarsi in un interminabile processo.

Spesso il danneggiato ha la necessità di ottenere il risarcimento per poter, magari, proseguire l'attività lavorativa (si pensi ad un incendio che distrugge un capannone) ed allora accetterà l'irrisorio risarcimento.

Se, per esempio, un'assicurazione paga dopo 10 anni il risarcimento di un milione di euro, risarcirà con il pro-

## ANNO VI N. 4 - OTTOBRE 2016 In questo numero

### ■ Penale

- Risarcimento danni da reato **Pagina 2**
- Codice della strada **Pagina 2**
- Malattia professionale **Pagina 2**
- Violenza sessuale **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

### ■ Civile

- Coppie di fatto **Pagina 4**
- Separazione e divorzio **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

fitto che ha generato il milione di euro nelle proprie casse per 10 anni e quindi a costo zero, garantendo, per contro, profitti e spropositati guadagni ai loro amministratori.

Chi può porre rimedio a tanta arroganza?

A mio modesto parere dovrebbe intervenire ancora una volta il Giudice. Penso che se i Tribunali cominciassero a liquidare provvisoriamente in corso di causa o, nel processo penale, al termine del primo grado, prossime al valore del danno risarcibile, svanirebbe l'interesse dei potentati economici a tirarla per le lunghe ed allora, forse, avremmo anche norme che con-

sentirebbero la definizione dei processi in tempi rapidi e svanirebbe la presunta responsabilità di Magistrati ed Avvocati i quali non fanno altro che applicare le norme di legge oggi esistenti.

Il mio saggio nonno, nella sua lungimiranza, per spiegarmi il potere della finanza mi citava una massima ripresa da una ballata del compianto Gipo Farassino che recita: "Sold fa sold cùme poj fa poj al punto che se la merda fùsa òr i pover a nasériu senza cùl" (soldo fa soldo come pidocchio fa pidocchio, al punto che se la cacca fosse oro i poveri nascerebbero senza sedere).

## Non è l'abito che fa il monaco ma...

di **Mario Boccassi**

**R**ecandomi in Tribunale ho avuto modo di constatare come molti colleghi, per ora non tutti, entrino nel palazzo accuratamente abbigliati con jeans, polo da regata, scalzi con sneakers o - peggio - infradito, da sembrare indirizzati ad un'area benessere.

Poi invece solcando la soglia dell'aula di udienza, rigorosamente

con toga e pazienza.

E' ben vero che il processo è la nostra messa ma già in chiesa si entra in modo acconcio.

Non è il rito solenne a fare l'avvocato, coma da vecchio brocardo, ma è il 'costume'.

Stessa cosa è a dirsi in studio.

Se l'udienza dibattimentale si svolge nel tempio, con le necessarie osservanze, lo studio rappresenta la parroc-

chia che ha una sua, sia pure piccola, sacralità.

Ricordo l'Avvocato Dell'Ora, grande penalista di Milano, che riceveva i clienti nella sua residenza di campagna arrivando a cavallo...

Ora, non avendo più nessuno, credo, questi presupposti, il "prestigio della Toga", quando non è indossata, deve essere mantenuto semplicemente anche con una...buona giacca.



# Danni da reato: se non risarcisce il condannato, risarcisce lo Stato

di Flavio Campagna

**Trib. Bologna, Sez. III civile, Giudice dott.ssa Arcieri, sent. 24/05/2016**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Giustizia sono stati condannati dal Tribunale di Bologna (sentenza 24.5.2016) a pagare la somma di euro 100.000 in favore della madre di una vittima di omicidio volontario stante l'impossibilità oggettiva di ottenere il risarcimento dal reo.

La madre, costituita parte civile nel processo penale conclusosi con sentenza definitiva il 5.4.1995, non ha ricevuto alcunché e vani sono risultati i tentativi di riscossione delle somme riconosciute in sentenza, essendo il debitore nullatenente.

Il Giudice di Bologna ha ritenuto lo Stato Italiano inadempiente rispetto alla Direttiva Comunitaria 2004/80/CE a mente della quale "Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed ade-

guato alle vittime" (art.12 n.2).

Il nostro Paese è però rimasto sordo a tale indicazione.

L'Italia, infatti, ha adempiuto solo parzialmente all'obbligo di cui si sta trattando, emettendo provvedimenti legislativi che tutelano, in via esclusiva, le vittime dei reati di terrorismo e strage (L. 3 agosto 2004 n. 206) e dei reati di stampo mafioso (L. 25 dicembre 1999 n. 512), lasciando invece inattuata la prescrizione che imponeva al nostro stato di realizzare un sistema di indennizzo volto a ristorare le vittime di tutti i reati violenti, intesi nel loro complesso, e senza discriminazioni.

Si dice in sentenza che è "pacifico in partcolare che, nell'attuale sistema normativo interno, nessuna legge assicura ristoro alle vittime di gravi reati quali, primo tra tutti, l'omicidio, realizzando così, tra l'altro, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle vittime di altre fattispecie criminose, adeguatamente tutelate".

Non a caso la Commissione Europea ha avviato una seconda procedura di infrazione a carico dell'Italia per cattiva

applicazione della direttiva e in data 17 ottobre 2013 ha indirizzato un parere motivato al nostro Paese con il quale lo accusa di non aver adottato i "provvedimenti necessari per modificare la propria legislazione al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa dell'UE" con la conseguenza che alcune vittime di reati intenzionali violenti potrebbero non aver accesso all'indennizzo cui avrebbero diritto, proprio sul presupposto che l'ordinamento interno italiano non dispone di alcun sistema generale di indennizzo per tutti i reati intenzionali violenti, lasciando prive di tutela le vittime di alcuni di essi, particolarmente gravi, quali per esempio rapina, sequestro di persona ed omicidio.

Ecco perché, secondo il Tribunale di Bologna, lo Stato italiano, sotto tale profilo, è inadempiente ed è tenuto al ristoro dei danni tutti subiti dai cittadini vittime di reati violenti a fronte della impossibilità del condannato, come peraltro già stabilito anche da altri tribunali italiani (Torino 3.5.2010, Roma 8.11.2013 e Milano 26.8.2014).

## Codice della Strada

a cura di Alessia De Cristofaro

### ASSOLTO SE IL VOLUME DELL'ALCOLTEST E' INSUFFICIENTE

**Cass. pen., Sez. IV, 19.02.2016 n. 23520**

Secondo la Sezione IV della Suprema Corte, la dicitura "volume insufficiente" riportata sugli scontrini, unitamente all'indicazione del valore relativo al tasso alcolemico, potrebbe non essere di per sé sufficiente ad affermare la penale responsabilità del conducente e ciò pur in presenza di indici sintomatici, quali la guida incerta e l'alito vinoso, che potranno avere rilievo solo laddove siano in grado di attestare oltre ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia di punibilità.

Con la sentenza indicata, infatti, si pone una sorta di inversione dell'onere della prova: non sarà l'imputato a dover dimostrare il difetto di funzionamento dell'etilometro, bensì l'accusa a provarne l'efficienza.

### SINTOMI ECLATANTI SENZA ALCOLTEST

**Cass. pen., Sez. IV, 20.04.2016 n. 24698**

In materia di guida in stato di ebbrezza, il solo accertamento in via sintomatica permette l'attribuzione della responsabilità penale soltanto nel caso di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate, con adeguata motivazione, la soglia di rilevanza penale del tasso alcolemico.

Secondo la Corte, infatti, in tutti i casi in cui il giudice, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità, deve ravvisare l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186 co. 2 lett. a) C.d.S., più favorevole all'imputato.

### RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ALCOLTEST IN ORARIO NOTTURNO

**Cass. pen., Sez. IV, 05.05.2016 n. 26113**

I giudici di legittimità, con la sentenza indicata, richiamando il percorso motivazionale seguito dalla Sezione Unite con la pronuncia n. 46625/2015, hanno affermato che la circostanza aggravante della commissione del fatto in orario notturno (dalle 22 alle 7) non può essere applicata nell'ipotesi in cui l'agente si sia rifiutato di sottoporsi all'accertamento finalizzato alla verifica dello stato di ebbrezza di cui all'art. 186 co. 7 C.d.S.. E ciò in ragione dell'autonomia tra le fattispecie considerate.

Inoltre, la Corte si è anche soffermata su un ulteriore elemento costituito dal fatto che la circostanza aggravante dell'orario notturno si fonda sulla maggiore pericolosità della guida in stato d'alterazione nella fascia oraria ivi considerata: maggiore pericolosità che non può in alcun modo riferirsi alla condotta riottosa del conducente del quale non sia stato accertato strumentalmente lo stato d'ebbrezza, a causa del suo rifiuto di sottoporsi a detto accertamento.

## Malattia professionale

### Certezza univoca nell'attribuire l'evento alla condotta omissiva

di Roberta Maccia

**Cass. Pen., Sez. IV, sent. 1/04/2016 n. 13138**

La Suprema Corte offre importanti spunti di riflessione nel caso in cui venga contestata una malattia professionale in caso di patologia frequentemente riconducibile all'attività lavorativa, ma potenzialmente multifattoriale. Specificamente la Suprema Corte giudicava il caso della patologia dell'*epicondilita destra* (c.d. gomito del tennista) e della sindrome di Dupuytren (difficoltà nello spalancare il palmo della mano) che colpirono il lavoratore di una società piemontese (malattia "con genesi multifunzionale e con frequente componente causale lavorativa").

L'attività professionale del lavoratore importava il rischio di esposizione ad alterazioni muscolo-scheletriche (uso di strumenti vibranti) pertanto la patologia poteva essere addebitata a "malattia professionale" per omissione, da parte del Datore di Lavoro, dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione (guanti anti vibrazione e martelli con impugnatura di gomma). Il Tribunale assolse l'imputato per

mancato riconoscimento di un sicuro nesso causale tra il comportamento colposo del datore di lavoro e l'evento lesivo, avuto riguardo:

1) al breve periodo di impiego del lavoratore nelle suddette mansioni (circa un anno),

2) alle potenziali interferenze eziologiche soggettive del lavoratore (il distroidismo),

3) alle sue 'abitudini' potenzialmente incidenti (il passato da fumatore, il praticare ciclismo).

La Corte d'Appello riformava la sentenza di primo grado.

La Suprema Corte, sviluppando alcuni principi offerti dalla nota sentenza *Franzese*, annullava la sentenza della Corte di merito, affermando che non è sufficiente la mera "probabilità logica" dell'incidenza causale della condotta omissiva, occorrendo invece la "certezza processuale" intesa come "sicura esclusione di fattori causali alternativi: solo a tale condizione può annettersi rilevanza decisiva, in base alla sua unicità ed esclusività, al comportamento oggetto di censura ed ipoteticamente rilevante".



**Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it**

**Redazione:** Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati  
Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** info@legalitorino.it

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Alessia De Cristofaro - Francesca Piazza  
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini  
Laura Peyra - Cristina Zaccaria

**Corrispondenti locali**

Anna Binelli - Claudio Bossi - Barbara Gaetano  
Marco Ivaldi - Marco Marchioni - Nilo Rebecchi  
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini  
Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

# Violenza sessuale: attenuanti al professore se molesta non soltanto una, ma più allieve

di Paolo Pavarini

La domanda è la seguente: è più esecrabile un docente che, a più riprese, approcci una giovanissima allieva con toccamenti e palpeggiamenti lascivi nelle sue zone più intime, ovvero un suo collega che, in momenti diversi, rivolga le medesime attenzioni ad una pluralità di adolescenti, avendo cura di mutare, di volta in volta, la vittima della propria condotta delittuosa?

Il quesito potrebbe apparire amletico se non fosse intervenuta la Corte di Cassazione che, in una recente pronuncia, ha ritenuto che "sebbene l'elemento della reiterazione nel tempo delle condotte criminose sia stato considerato in linea di principio valido indice della non appartenenza della fattispecie al novero dei fatti di minore gravità (in tal senso, infatti, cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 maggio 2015, n. 21458), tuttavia il criterio in questione appare non essere più valido nel senso sopra indicato allorché i singoli fatti siano stati compiuti nei confronti di soggetti fra loro diversi". Secondo i Giudici di legittimità, la ripetizione degli atti va ritenuta ostativa ad una valutazione meno rigorosa solo quando la vittima sia sempre la stessa "di tal che un fatto che in sé potrebbe anche essere considerato di modesta gravità, se replicato con insistenza nei confronti del medesimo soggetto acquista senza dubbio, per la progressività della le-

sione inferta, una maggiore gravità; ...". Viceversa, la replica della medesima condotta a carico di persone diverse può assumere connotati di minore gravità "atteso che la lesività della condotta, stante la diversità dei soggetti passivi di volta in volta interessati da essa, non presenta alcun profilo di progressività" (Cass. pen. Sez. III, ud. 22-09-2015 20-06-2016, n. 25434).

L'orientamento riportato non è l'unica fonte di perplessità della sentenza indicata con cui il Supremo Collegio, rilevando insufficienze motivazionali in relazione alla concedibilità di tre diverse diminuenti di pena, ha fatto man bassa di una sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato la condanna alla pena di sei anni e mezzo di reclusione inflitta in primo grado ad un insegnante riconosciuto colpevole del delitto di violenza sessuale continuata e aggravata dall'età infraquattordicenne di una delle vittime (artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter comma 1 n. 1, c.p.), realizzata in danno di cinque sue allieve (di 13 e 14 anni) mediante condotte consistite nel tocco delle cosce o dei glutei, commesse abusando dell'autorità connessa alla sua funzione.

La sentenza in esame ricorda altresì che un giudizio meno severo può essere formulato nonostante il contesto ambientale in cui gli atti

sessuali ai danni delle alunne erano stati perpetrati, mostrando una netta inversione di tendenza rispetto ad un precedente orientamento in cui si era affermata l'incompatibilità tra l'attenuante della minore gravità e la commissione delle violenze in un istituto scolastico (cfr Cass. pen., Sez. III, 27 luglio 2014, n. 14437). Si è infatti sostenuto che il precedente assunto "comporta, però, di fatto una possibile duplicazione della rilevanza penale dell'abuso della posizione di autorità che già può costituire elemento integrativo della fattispecie penalmente rilevante; esso varrebbe una volta ai fini della integrazione del reato ed una seconda volta ai fini della esclusione della fattispecie attenuata...".

Atteso che i fatti giudicati sembrerebbero essere stati commessi in tempi assai remoti, l'impostazione delineata non tiene conto che la commissione di violenza sessuale "all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa" è stata introdotta da circa sette anni come circostanza aggravante al n. 5 bis) dell'art. 609 ter comma 1 C.p. (art. 3 L. 94/2009), il che presuppone, anche da parte del Legislatore, un giudizio di maggior disvalore per quelle condotte realizzate "in un luogo di crescita... in cui lo studente deve sentirsi protetto".

## Massime di Alberto Pantosti Bruni

### AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18/05/16 n. 21769

La vicenda originava da una querela per il reato di *stalking* tra ex conviventi. In sede di indagini preliminari il Pubblico Ministero, dopo l'audizione della donna parte lesa e di un'amica della stessa, chiedeva l'archiviazione del procedimento. L'opposizione alla richiesta di archiviazione conteneva sollecitazioni per un approfondimento di indagine ed offriva un compendio documentale nuovo, rappresentato da file audio (il cui contenuto era stato anche trascritto nell'atto di opposizione, relativo a conversazioni dalle quali si evinceva l'atteggiamento verbale violento dell'uomo verso la donna) ed una dichiarazione testimoniale scritta. Il GIP di Torino emetteva decreto di archiviazione *de plano* per inammissibilità dell'opposizione avanzando un pre-giudizio sulla capacità probatoria degli accertamenti prospettati e dei documenti allegati (che venivano ritenuti 'irrelevanti').

Avverso il decreto suddetto la parte offesa presentava ricorso per cassazione con riferimento alla violazione delle norme dettate in tema di rispetto delle garanzie del contraddittorio.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha ribadito, richiamando nota giurisprudenza, che "anche la produzione di nuovi documenti allegati all'atto di opposizione con la richiesta di un approfondito esame degli stessi e delle risultanze già acquisite è sufficiente a sorreggere l'am-

missibilità dell'opposizione, pur in mancanza di specifici suggerimenti probatori indicati nell'atto stesso", e che il giudice per le indagini preliminari deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti "senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate".

### LA MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE OFFESA IN UDIENZA EQUIVALE A REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA

Cass. pen., Sezioni Unite,  
informazione provvisoria  
n. 18 del 23.06.2016

La mancata comparizione del querelante in udienza ha creato in giurisprudenza molteplici contrasti: da un lato si schierano coloro che ritengono che l'assenza della persona offesa non integri gli estremi della remissione tacita; dall'altro coloro secondo cui l'assenza non giustificata della persona offesa querelante, in presenza di espresso invito formulato da parte del Giudice, implica una manifestazione di disinteresse per il processo e quindi per la prosecuzione dello stesso (Sentenza n. 12417 del 01.02.2016 pubblicata sulla Rivista Agorà del mese di maggio).

A dirimere il contrasto sono state le Sezioni Unite che all'esito dell'udienza celebrata lo scorso 23 giugno hanno chiarito che configura remissione tacita di querela

la mancata comparizione in udienza del querelante previamente ed espressamente avvisato dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Principio questo che trova applicazione sia per i reati di competenza del giudice di pace, sia per quelli attribuiti alla cognizione del tribunale ordinario.

### DECRETO PENALE DI CONDANNA E MESSA ALLA PROVA

Corte Costituzionale,  
sent. 06.07.2016 n. 201

La Corte Costituzionale, con sentenza emessa lo scorso 6 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, co. 1, lett. e) c.p.p., per contrasto con l'art. 24 Cost., «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova».

Tale decisione si fonda sul fatto che nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto alla fase dibattimentale e, pertanto, la mancanza del relativo avvertimento comporta una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24 co. 2 Cost in quanto l'omissione di questo avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile all'imputato che nel fare opposizione al decreto, non essendo stato avvisato, formuli la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente.

## Coppie di fatto tra Legge Cirinnà e Giurisprudenza

### Patto di convivenza davanti ad un avvocato

La legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, ha riconosciuto e disciplinato i diritti e i doveri relativi alla coppia di fatto, formata da due persone maggiorenni conviventi "unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

La legge Cirinnà ha specificato che "per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica": i conviventi pertanto dovranno recarsi in Comune e verificare che entrambi risultino nello stesso certificato di stato di famiglia.

Il Legislatore ha riconosciuto ai conviventi di fatto "gli stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario" e, in caso di malattia, il "reciproco diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi ed i familiari".

I conviventi di fatto hanno titolo per accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

È stata prevista la possibilità di stipulare dinanzi ad un avvocato o ad un notaio il patto di convivenza che, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, dovrà essere trasmesso dal professionista al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Con il patto di convivenza i conviventi potranno disciplinare i rapporti patrimoniali: analogamente ai coniugi uniti in matrimonio potranno scegliere il regime patrimoniale di comunione o di separa-

zione dei beni, nonché regolare il diritto al mantenimento e le modalità di contributo di ciascuno dei conviventi alle necessità della vita in comune, "in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo".

Nel caso della cessazione della convivenza il Giudice stabilirà il diritto del convivente di ricevere dall'altro "gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento".

Nell'ipotesi di decesso del convivente per fatto illecito di terzi, per il risarcimento del superstita "si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstita".

Da anni peraltro la giurisprudenza si è occupata della convivenza more uxorio e della famiglia di fatto riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni morali a favore del convivente per il caso di morte del compagno per fatto illecito di terzi allorché il rapporto di convivenza era caratterizzato da una stabilità effettiva.

Recentemente con la sentenza 21/4/2016 n. 8037 la sezione terza della Corte di Cassazione ha affrontato la questione concernente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale del compagno di fatto convivente, per il decesso del figlio unilaterale della compagna.

La Corte di Cassazione, in riforma della sentenza d'appello, ha chiarito che non è bastevole, al fine indicato, l'esistenza di una convivenza more uxorio tra i partners ma è necessario che si sia realizzato un rapporto affettivo tra il figlio e il compagno del suo geni-

tore tipico della famiglia di fatto.

La Suprema Corte ha quindi specificato che: "la sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione".

Alla luce della nuova legge è ovvio che il principio giurisprudenziale suindicato debba essere modificato tenendo conto della circostanza che il rapporto familiare "di fatto" è oggi riconosciuto.

Anche nel settore penale si è preso atto delle nuove dinamiche che caratterizzano il concetto di "famiglia" e che l'ordinamento non avrebbe potuto superficialmente ignorare. Sul punto è esemplare la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte, Sez. I, 29/3/2016 n. 12742 che, dopo avere illustrato con dovizia di particolari il progressivo adattamento interpretativo della convivenza more uxorio nella giurisprudenza penale, legittima il convivente more uxorio alla proposizione dell'opposizione a richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, e lo ammette conseguentemente alla presentazione del ricorso per cassazione avverso il decreto assunto de plano dal Giudice per le indagini preliminari.

### Massime

#### NIENTE ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL CONIUGE CHE NON VUOLE LAVORARE

Cass. Civ. sez. I, sent. 09/06/2015 n. 11870  
Cass. Civ. sez. VI, ord. 27/11/2015 n. 24324  
Cass. Civ. sez. VI, ord. 12/07/2016 n. 14244

La Corte di Cassazione si è ormai orientata verso il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge che non lavora pur avendone le capacità. Già con la sentenza n. 11870/2015 la Suprema Corte precisava che, se è vero che l'art. 5 della legge n. 898/1970 dispone che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, tuttavia, è anche vero che la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, nonché del reddito di entrambi. Per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene altre. Nel caso portato all'attenzione della Suprema Corte nella sentenza n. 11870/2015, la moglie era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, avendo esercitato attività sia pure saltuarie. Per cui la Corte aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale. **Analogamente, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n. 24324/2015, ribadendo la linea dura sul mantenimento al coniuge debole, in una vicenda avente per protagonista un'ex moglie che chiedeva un assegno mensile al marito, lamentando l'impossibilità di mantenere con i propri redditi il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, avendole il divorzio sottratto la principale fonte di apporto economico. Anche in questo caso, la Cassazione ha dato torto alla donna, sostenendo che la verifica sulla sussistenza del diritto all'assegno divorzile va effettuata verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Nella vicenda in esame, non solo il divario dei redditi percepiti dall'ex moglie rispetto al marito non era da imputarsi ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro, ma la donna non era neppure del tutto sfornita di capacità reddituale, in quanto percepiva un canone di locazione ed era anche proprietaria di un immobile ricevuto in eredità. **Tale principio è stato di recente nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14244/2016, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto da una donna avverso la sentenza d'appello che aveva revocato l'assegno divorzile disposto in primo grado a carico dell'ex marito. Per la Corte d'Appello, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, sia in relazione alle condizioni economiche dei due ex coniugi, sia da un lato al rifiuto da parte della donna di utilizzare sul mercato del lavoro le proprie capacità professionali e dall'altro alla convivenza stabile della moglie con un nuovo compagno.****

### Separazione e divorzio

#### SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO: NON POSSIBILE ALCUN ACCORDO PATRIMONIALE

Tar Lazio, sent. 07/07/2016 n. 7813

L'articolo 12 del Decreto Legge n. 132/2014 ha introdotto una nuova procedura di separazione e divorzio accelerata, di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, qualora non vi siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Ulteriore condizione posta dalla predetta normativa è che l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Con riferimento a tale ultima limitazione, il Ministero dell'Interno, con una prima circolare, n. 19/2014, chiariva che era escluso dall'accordo qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale come - ad esempio - l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi. Con successiva circolare n. 6/2015, il Ministero precisava che non rientrava nel divieto dell'art. 12 della predetta norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (cd. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (cd. assegno divorzile). Inoltre le parti avrebbero potuto richie-

dere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione e di divorzio già stabilite ed in particolare l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. Affermava ancora la predetta circolare che invece non poteva costituire oggetto di accordo davanti all'ufficiale di stato civile la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) trattandosi di attribuzione patrimoniale.

Con la sentenza n. 7813/2016 il Tar Lazio ha annullato l'ultima circolare del Ministero dell'Interno (la 6/2015), precisando che il divieto posto dall'art. 12 del D.L. 132/2014 riguarda ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, sia che si tratti di uno o più beni ben individuati, sia che si tratti di somme di denaro, trasferite una tantum o periodicamente, perché in ogni caso si determina un accrescimento patrimoniale del soggetto che li riceve.

Come conseguenza alla pronuncia del Tar Lazio ne discende che in caso di separazione o divorzio non giudiziario non può esservi alcun accordo di natura patrimoniale.